

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

DEI PARLAMENTARI

La pensione dei parlamentari - diversa dal vitalizio maturato presso l'Organismo elettivo - si "costruisce" non solo con i contributi obbligatori versati durante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche tenendo conto dei periodi di aspettativa per lo svolgimento della carica elettiva.

Il verificarsi di determinati eventi, infatti, che comportano la sospensione dell'attività lavorativa da parte di un lavoratore, dà diritto all'accredito di contributi figurativi utili ai fini pensionistici.

Tra gli eventi riconosciuti meritevoli di tutela c'è anche quello che riguarda i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per ricoprire cariche elettive o sindacali.

La legislazione in materia, rimasta invariata per molto tempo, ha subito negli ultimi anni molti ritocchi, fino ad arrivare alla Finanziaria 2000 (l. 488/99) che ha modificato sostanzialmente le regole per l'accredito della contribuzione figurativa.

E per ciò che il Punto cliente Inps presso la Camera dei deputati ha elaborato questa pubblicazione per i parlamentari, interessati alla materia.

L'opuscolo, che vuole essere una guida semplice e di facile consultazione, ripercorre l'evoluzione della normativa, soffermandosi in particolare sulle disposizioni più recenti.

COME NASCE

La legge 300 del 20 maggio 1970 (meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori) all'articolo 31 introduce per la prima volta il beneficio della copertura assicurativa per i lavoratori dipendenti, che vengono collocati in aspettativa non retribuita per mandato elettivo o chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali.

Il riconoscimento riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato e non i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

L'intento del legislatore è stato quello di far sì che il lavoratore, chiamato a ricoprire una carica elettiva, alla fine del mandato non si trovi con un vuoto sul conto assicurativo e quindi penalizzato ai fini pensionistici.

Per vedersi riconosciuto l'accredito figurativo, il lavoratore non doveva far altro che presentare una domanda all'ente previdenziale presso cui era iscritto in relazione all'attività lavorativa svolta (Inps, Inpdai, Inpgi, Enpals, ecc.).

Per la domanda, non era previsto alcun termine di scadenza, tanto che la stessa poteva essere presentata anche al momento del pensionamento, a carico dell'interessato non era previsto alcun versamento.

Per i dipendenti del settore pubblico la disciplina era regolamentata in maniera diversa, in quanto il periodo del mandato elettivo o dell'incarico sindacale valeva come regolare anzianità di servizio.

È con il decreto legislativo 29/93 che anche per loro si introduce la contribuzione figurativa.

DAL 1996 SI CAMBIA: LA DOMANDA OGNI ANNO

Dopo 26 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70), il legislatore torna in parte sui suoi passi. Con il decreto legislativo del '96 (n. 564/96) viene imposto un termine di scadenza per la presentazione della domanda di accredito figurativo: il 31 marzo di ogni anno, per la copertura assicurativa dell'anno precedente.

I lavoratori interessati per la prima volta sono tenuti a rispettare una scadenza per quanto riguarda la presentazione della domanda all'ente di previdenza. Entro il 31 marzo '97 devono richiedere al proprio ente l'accredito figurativo dei contributi per l'anno '96.

E per il passato? lo stesso decreto fissa una scadenza anche per "sanare" i periodi precedenti al 1° gennaio '96. il termine è quello del 13 febbraio '97.

Alle due domande, l'interessato deve allegare sia la documentazione rilasciata dall'organismo presso cui ha svolto il mandato (status di parlamentare), sia per la dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse rimasto a lavorare.

Attenzione: dall'entrata in vigore del decreto citato, se la domanda non viene presentata entro le date fissate, non è più proponibile e, se presentata in ritardo, non viene accolta. Insomma, i termini stabiliti dal decreto sono a pena di decadenza.

Le regole previste dal decreto legislativo 564/96 si estendono anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

RIAPERTURA DEI TERMINI

Non tutti i parlamentari, interessati alla presentazione della domanda, hanno rispettato le scadenze fissate. Per sanare queste posizioni sono intervenuti ulteriori provvedimenti:

- o Il decreto legislativo 278/98, ha spostato il termine di scadenza per la domanda relativa all'anno precedente, dal 31 marzo al 30 settembre di ogni anno;

- o La legge 144/99 (art. 58, comma 14) ha aggiunto un'opportunità in più per regolarizzare il passato più remoto. La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata al 22 luglio '99;

- o La legge 488/99 (Finanziaria 2000), pur confermando la scadenza del 30 settembre per l'anno precedente, ha riaperto la possibilità di regolarizzare anche i vecchi periodi.

Entro il 31 marzo 2000, che ancora non lo aveva fatto, poteva rimediare alla distrazione.

La Finanziaria 2000, però, non si è limitata alla riapertura dei termini, ma ha apportato ben più sostanziali modifiche alla normativa in vigore. Ecco la novità più importante:

dal 1° gennaio 2000 i lavoratori dipendenti che assumono una carica elettiva, per la quale viene assicurato un vitalizio, se vogliono mantenere in piedi l'originaria posizione pensionistica, devono versare di tasca propria la relativa contribuzione.

In tal caso sono tenuti a corrispondere al proprio ente di previdenza l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore (L. 488/99 art. 38).

Quanto costa questa operazione? Considerato che la retribuzione figurativa da accreditare è commisurata alla retribuzione della categoria lavorativa e alla qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa (retribuzione di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica), il costo è pari all'8,89% della retribuzione di riferimento, fino a 36.093,00 euro, e al 9,89% per la quota eccedente. Tale limite però cambia ogni anno in virtù dell'aumento del costo della vita. Il valore sopra indicato si riferisce all'anno 2002.

Insomma, il lavoratore dipendente, divenuto parlamentare, con uno stipendio di riferimento pari a 30.000,00 euro annui, per ogni anno di contribuzione, deve sborsare 2.667,00 euro. Se lo stipendio è di 50.000,00 euro annui, la contribuzione figurativa gli costerà poco più di 4.400,00 euro (esattamente 4.445,00 euro) per ogni anno.

L'aliquota cambia se si tratta di lavoratori iscritti a particolari fondi di previdenza quali, ad esempio il Fondo volo e il Fondo dazieri, per i quali la percentuale sale rispettivamente al 13,508% e 10,033%.

Ovviamente che non vuole versare, è libero di farlo, con la consapevolezza, però, che il mancato versamento provoca un vuoto contributivo sul conto assicurativo. In favore di chi, pur avendo presentato la domanda all'ente di previdenza, poi non versa, l'anno di aspettativa non può essere coperto da contribuzione.

Per quanto riguarda i conteggi, il parlamentare non deve assolutamente preoccuparsi. Non spetta a lui effettuare il calcolo dell'importo dovuto per la contribuzione figurativa; il compito infatti spetta esclusivamente al datore di lavoro, quando su richiesta dell'interessato, deve rilasciare la dichiarazione contenente: le retribuzioni relative all'anno di aspettativa per la quale si chiede la copertura contributiva, l'aliquota contributiva applicata e l'onere da pagare a carico del lavoratore.

COME SI PAGA

La legge stabilisce che il versamento deve avvenire tramite l'Organo elettivo presso cui svolge il mandato, che poi riverserà le somme all'ente di previdenza interessato secondo le modalità concordate con l'ente stesso. Vediamo cosa deve fare il parlamentare.

Innanzitutto deve inviare la domanda di accredito della contribuzione figurativa direttamente all'Inps della sua città (o comunque al suo ente di previdenza), unitamente allo status di parlamentare. Poi, richiede all'azienda che lo ha collocato in aspettativa la dichiarazione attestante l'importo da pagare.

Ottenuta la dichiarazione del datore di lavoro che, come è stato detto nel paragrafo precedente, deve contenere tutte le informazioni utili all'ente di previdenza per poter dare corso all'accredito della contribuzione sul conto assicurativo dell'interessato (retribuzione teorica lorda riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre o, nel caso l'aspettativa sia iniziata nel corso dell'anno, dalla data di inizio al 31 dicembre dell'anno per il quale si chiede l'accredito della contribuzione figurativa), l'interessato rilascia all'Organismo, presso cui svolge il proprio mandato, l'autorizzazione a trattenere sull'indennità da lui percepita la somma destinata alla copertura assicurativa per l'anno di aspettativa.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in forma rateale.

Se si sceglie la prima ipotesi queste sono le modalità del versamento:

o Pagamento diretto tramite la Cassa dell'Organo elettivo

o Trattenuta sull'indennità parlamentare.

Nel caso in cui il parlamentare scelga il pagamento rateale, l'importo viene trattenuto sull'indennità in un numero di rate da lui stesso stabilite e, comunque, entro il periodo gennaio-settembre dell'anno della domanda. Ad esempio, per la copertura assicurativa relativa al 2001, il pagamento va completato entro il 30 settembre 2002.

A questo punto è d'obbligo una precisazione.

Per il pagamento, sia in unica soluzione che in forma rateale, quello del 30 settembre è un termine fissato unicamente per motivi di opportunità e soprattutto per dare ordine ad un sistema di contabilità che vede coinvolte più Amministrazioni pubbliche (organismi elettivi e enti di previdenza).

Infatti, se per la presentazione della domanda, come è stato detto nelle pagine precedenti, il termine fissato dalla legge è repertorio (entro il 30 settembre dell'anno successivo), per quanto riguarda il pagamento invece non è stata prevista una vera e propria scadenza.

L'interessato può pagare quando lo ritiene opportuno, con la consapevolezza, comunque, che l'ente di previdenza non potrà riconoscere la copertura contributiva del periodo finché non riceverà la certificazione dell'avvenuto pagamento.

Comunque, se il versamento viene effettuato in ritardo rispetto al fatidico 30 settembre, l'interessato può pagare con bollettino di conto corrente postale intestato alla sede Inps territorialmente competente.

Poiché ogni sede dell'Istituto ha un proprio conto corrente dove confluiscono i pagamenti vari, l'interessato deve procurarsi il numero di c/c su cui effettuare il versamento, rivolgendosi direttamente alla propria sede oppure al "punto cliente" Inps presso la Camera.

Attenzione sul bollettino deve essere indicata la casuale del versamento: "Contributi figurativi art.38, comma 1, L. 488/99" con l'indicazione dell'anno di riferimento.

La ricevuta del versamento sostituisce la certificazione che l'organo elettivo avrebbe dovuto rilasciare se il pagamento fosse stato effettuato per suo tramite. Pertanto, in tal caso, a completamento della domanda di accredito della contribuzione figurativa già presentata, l'interessato deve inviare direttamente all'Inps la ricevuta del versamento con allegata la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro.

Pagamento diretto all'Inps. per quanto riguarda il pagamento della contribuzione figurativa a copertura del periodo di aspettativa direttamente all'ente di previdenza, senza l'intermediazione dell'organismo elettivo, oltre alla fattispecie sopraccennata, ci sono altre circostanze che prevedono un rapporto diretto tra i parlamentari e l'Inps.

Al esempio:

o parlamentare non più in carica

o conguaglio per errato prospetto del datore di lavoro

o versamento dei contributi da parte degli eredi

o conseguimento dei requisiti pensionistici in corso d'anno.

ULTIMISSIME

ARRIVA UNA NUOVA SANATORIA

Mentre il presente opuscolo sta per andare in stampa, arriva novità per i parlamentari in aspettativa non retribuita.

Coloro che negli anni passati, alle scadenze prefissate, non hanno presentato all'ente di previdenza la domanda per il riconoscimento della contribuzione figurativa ora possono rimediare esercitando questa facoltà entro il 31 marzo 2002.

Tale sanatoria riguarda tutti i periodi precedenti il 1° gennaio 2001. l'opportunità è data dall'art. 8-bis della legge n. 463/01 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 di gennaio 2002) di conversione del decreto legge n. 411/01.

A tal proposito si precisa che, per i periodi di aspettativa fino al 31 dicembre 1999, il parlamentare non deve versare alcuna somma.

È sufficiente che invii all'ente di previdenza una semplice domanda con la quale richiede l'accredito dei contributi figurativi, corredata dello status di parlamentare e del prospetto delle retribuzioni rilasciato dal datore di lavoro.

Per l'anno 2000, invece, oltre alla domanda è necessario effettuare il versamento della quota contributiva prevista a carico del lavoratore, come già illustrato nelle pagine precedenti. Il pagamento può avvenire sia tramite l'organismo elettivo, sia direttamente all'ente di previdenza utilizzando un bollettino postale. Il numero di conto corrente può essere richiesto direttamente all'Inps di zona o al "Punto cliente" Inps presso la Camera dei deputati.